

Rep. N. 368 /2022

Reg. Concessioni N. 38/2022

ATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

LICENZA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale in favore della “Lega Navale Italiana - Sezione Palermo Arenella” **avente ad oggetto il rinnovo della licenza di concessione demaniale marittima n. 65/08 per l’occupazione di mq 460,00 di arenile, mq 98,00 di area coperta con tettoia e mq 58,00 di area coperta da una grotta naturale e di mq 4.483,50 di specchio acqueo presso il porticciolo dell’Arenella (scalo vecchio), porto di Palermo, allo scopo di utilizzare mq 4.146,00 di specchio acqueo su cui insiste una passerella in legno di mq 213,00, con installazione di un pontile galleggiante nel periodo aprile/settembre, oltre 337,50 mq di specchio acqueo con installazione di gavitelli per l’ormeggio nel periodo maggio/settembre per espletare attività nautiche marinaresche.**

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemieventidue il giorno ventuno del mese di luglio (21.07.2022) in Palermo innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020, presso la sede dell’Autorità sita in Palermo nella via Piano dell’Ucciardone n. 4, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge,

Sono presenti i signori:

- l'avv. Irene Grifo', nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], C.F.: [REDACTED] la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, P. I.V.A. n. 00117040824, pec: info@pec.portpalermo.it, dott. Pasqualino Monti nato a [REDACTED] ([REDACTED]), il [REDACTED], C.F.: [REDACTED] giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile n. 282 del 13.07.2021, avvalendosi all'uopo della procura speciale stipulata in data 20 luglio 2021 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1782 e registrata a Palermo il 22.07.2021 al n. 25227/1T, allegata in copia autentica all'atto del 23.07.2021, rep. N. 218/2021 e registrata il 27.07.2021 al N. 25797/1T, di seguito chiamata, per brevità "AdSP", "Autorità" o "Ente";

- da una parte -

- il sig. [REDACTED] [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED] il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, della "**Lega Navale Italiana - Sezione Palermo Arenella**" con sede in Palermo, nella via Scalo dell'Arenella n. 7, C.F.: 97225300827, pec: palermoarenella@pec.leganavale.it, avvalendosi all'uopo dei poteri conferiti dall'assemblea elettiva del 09.02.2020 e ratificata dalla Presidenza Nazionale il 06.04.2020, il cui verbale è depositato in copia presso l'AdSP, chiamata per brevità anche "Concessionario".

- dall'altra parte -

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto al quale premettono che:

- ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera e) e 8, comma 3, lettera m) della Legge n. 84/94, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale amministra le aree, i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione di competenza, in cui ricade anche il porto di Palermo, inclusa la zona demaniale marittima oggetto della presente concessione;
- il Presidente dell'AdSP è stato nominato con Decreto n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili;
- la "Lega Navale Italiana - Sezione Palermo Arenella" è titolare della licenza di concessione demaniale marittima n. 65/08 per l'uso, presso il porticciolo dell'Arenella (scalo vecchio), di uno specchio acqueo di mq 4.483,50, (di cui mq 4.146,00 su cui insiste una passerella in legno di mq 213,00, con installazione di un pontile galleggiante nel periodo aprile/settembre e mq 337,50 per l'installazione di gavitelli per l'ormeggio nel periodo maggio/settembre), oltre a mq 460,00 di arenile; mq 98,00 di area coperta con tettoia e mq 58,00 di area coperta da una grotta naturale, allo scopo di espletare attività nautiche marinesche con scadenza il 31.12.2020, prorogata ex lege al 31.12.2021;
- con istanza, prot. AdSP n. 8853 del 27.05.2021 (che seppure non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante), il citato Ente ha

presentato istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 36 cod. nav., della licenza di concessione demaniale marittima n. 65/08;

- in esito alla pubblicazione della sopracitata domanda presso l'Albo Pretorio del Comune di Palermo e sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime, non sono pervenute osservazioni e/o istanze concorrenti;
- sono stati acquisiti i pareri favorevoli dell'Area Tecnica dell'Autorità (prot. n. 15445 del 14.10.2021); della Capitaneria di Porto di Palermo (prot. AdSP n. 15893 del 22.10.2021);
- e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione n. 26 del 18.11.2021;
- con nota prot. AdSP n. 15857 del 14.11.2021 l'AdSP ha richiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della "Lega Navale Italiana - Sezione Palermo Arenella", ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. ed e' trascorso il termine di 30 giorni per la stipula del presente atto, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs 159/2011;
- il Concessionario ha costituito il deposito cauzionale di euro 13.000,00 (tredicimila/00) a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione a mezzo di appendice n. 1 alla polizza fideiussoria n. 1/2825/96/76900587, rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a. in data 20.04.2022;
- che l'Ufficio competente dell'AdSP con nota del 29.04.2022 (prot. AdSP n. 6888/2022) ha comunicato che l'iter istruttorio del procedimento volto al

rilascio della concessione oggetto del presente atto si è concluso positivamente;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime;

VISTO il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile;

VISTO la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTO l'articolo 36 del Codice della Navigazione;

VISTE le modifiche apportate dal D.L. n. 146/21 (convertito con l. n. 215/21) all'art. 199, comma 3, lett. b del D.L. n. 34/20 (convertito con l. n. 77/20), che prevede la proroga di ulteriori 12 mesi del termine di scadenza per le concessioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, fatti comunque salvi i generali poteri di autotutela dell'Ente.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati, convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1) Oggetto e scopo

Ai sensi dell'articoli 36 e ss. del Codice della Navigazione, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come in comparsa rappresentata, concede

alla “Lega Navale Italiana – Sezione Palermo Arenella” come in comparsa rappresentata che accetta senza riserva alcuna, **il rinnovo della licenza di concessione demaniale marittima n. 65/08 per per l’occupazione di mq 460,00 di arenile, mq 98,00 di area coperta con tettoia e mq 58,00 di area coperta da una grotta naturale e di mq 4.483,50 di specchio acqueo presso il porticciolo dell’Arenella (scalo vecchio), porto di Palermo, allo scopo di utilizzare mq 4.146,00 di specchio acqueo su cui insiste una passerella in legno di mq 213,00, con installazione di un pontile galleggiante nel periodo aprile/settembre, oltre 337,50 mq di specchio acqueo con installazione di gavitelli per l’ormeggio nel periodo maggio/settembre per espletare attività nautiche marinarie.**

, meglio individuata nella planimetria allegata al presente atto sotto **la lettera “A”**.

Art. 2) Durata

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà durata di anni 5 (cinque) **a decorrere dal 01.01.2022 e con scadenza il 31.12.2026** (di cui anni 1 (uno) per effetto della proroga ex lege ed anni 4 (quattro) a titolo di rinnovo della licenza n. 65/08), nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l’area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’ AdSP.

Art. 3) Canone demaniale

In riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il Concessionario si obbliga a corrispondere all’AdSP a titolo di

canone l'importo complessivo provvisorio di euro **30.543,15** (trentamilacinquecentoquarantatre,15), di cui euro 6.108,63 (seimilacentotto,63) a titolo di canone demaniale relativo all'anno 2022 ed euro 6.108,63 (seimilacentotto,63), a titolo di canone anno provvisorio per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

Con la presente si da' atto che, con nota prot. AdSP n. 2322 del 04.02.2022, e' stato richiesto il pagamento del canone demaniale marittimo 2022, pari ad euro 6.108,63 (seimilacentotto,63) che la "Lega Navale Italiana - Sezione Palermo Arenella" dovra' pagare entro il 15.09.2022, ai sensi dell'art. 12 bis della legge 23.06.2014 n. 89.

Il citato canone sara' aggiornato annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, coordinato con la legge 4 dicembre 1993 n. 494. Pertanto, si fara' luogo al primo aggiornamento a decorrere dal 2023, a seguito dell'emanazione del relativo Decreto Ministeriale. In caso di omesso pagamento del canone demaniale, l'AdSP potra' dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 cod. nav. e dell'art. 40 del Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime.

Il concessionario e' obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e/o conguagli dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o da atti dell'Autorita' dell'AdSP adottate ne periodo di validita' del presente atto.

Art. 4) Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi assunti con la presente licenza, si da' atto che la "Lega Navale Italiana - Sezione Palermo Arenella" ha prodotto all'AdSP la polizza fideiussoria n. 1/2825/96/76900587, rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a. in data 20.04.2022 dell'importo di euro 13.000,00 (tredicimila,00) a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione.

La "Lega Navale Italiana - Sezione Palermo Arenella" si obbliga ad integrare l'importo della suddetta cauzione su semplice richiesta scritta dell'AdSP.

Il Concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

Articolo 5) Obblighi del Concessionario

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, ne' variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, ne' in tutto ne' in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, ne' destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, ne' infine indurre alcuna servitu' nelle aree attigue a quella concessagli, ne' recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovra' lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'AdSP, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi, a propria cura e spese, delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

Il concessionario è obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e sociali (essere in possesso del D.U.R.C. regolare) e di sicurezza del lavoro, pena la revoca/decadenza dalla concessione e si obbliga a comunicare all'Autorità ogni variazione dell'assetto gestionale e della compagine

della associazione ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto.

Il concessionario si obbliga a non richiedere risarcimenti per danni, alle opere e/o alle cose, dipendenti da eventi calamitosi, anche di eccezionale violenza.

Il concessionario si obbliga a non arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi.

La presente concessione e' subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- che la societa' si obblighi a rimettere in pristino stato le aree assentite in concessione (a propria cura e spese) rimuovendo materiali, attrezzature e tutte le eventuali opere dalla stessa eseguite, a semplice richiesta dell'Autorita' Portuale ed in ogni caso alla scadenza della concessione (o anticipatamente in caso di revoca);
- che durante l'occupazione il Concessionario non intralci il normale transito delle imbarcazioni e non arrechi alcun pregiudizio all'utilizzo dello specchio acqueo limitrofo;
- che i pontili siano installati e mantenuti in opera nella esatta posizione indicata negli elaborati grafici che erano stati prodotti dal Concessionario richidente in data 05 marzo 2018 e che erano allegati al precedente parere di quest'Ufficio prot. n. 8207 del 16.06.2020;
- che l'utilizzo dello specchio acqueo assentito sia effettuato nel pieno rispetto del piano di ormeggio gia' predisposto dalla stessa Concessionario in data 05 marzo 2018

come modificato da quest'Ufficio con parere prot. n. 8207 del 16.06.2020, ossia con la prescrizione che le imbarcazioni ormeggiate sul lato Est del pontile abbiano dimensione massima di 6 mt, cio' al fine di non invadere in alcun modo gli spazi destinati al transito ed alla manovra delle imbarcazioni;

- che il Concessionario richiedente assuma l'obbligo di ormeggiare i mezzi a distanza di sicurezza dal concessionario limitrofo;

- che il Concessionario si impegni, ove improrogabili necessita' lo richiedano ad effettuare lo spostamento dei mezzi nautici ormeggiati;

- che in relazione alla ridotta protezione dello specchio acqueo dalle avverse condizioni meteomarine, l'installazione dei pontili sia effettuata a carattere esclusivamente stagionale, dal mese di aprile al mese di settembre;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, l. n. 388/2000, il concessionario e' obbligato a pagare al Comune competente l'imposta locale sui beni in concessione, se dovuta, previa regolarizzazione catastale;

- l'Associazione e' tenuta a conferire i rifiuti appositamente differenziati e a corrispondere gli importi richiesti dal concessionario dei servizi di interesse generale del porto di Palermo, alla societa' "O.S.P. s.r.l.", secondo le modalita' approvate con Decreto dell'AdSP n. 6 del 17.01.2021;

- per quanto non espressamente previsto dal presente titolo concessorio, si rinvia alle condizioni/prescrizioni contenute nella licenza n. 65/08 e agli obblighi del

concessionario previsti nel Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime ed in particolare agli artt. 43 e 44.

Art. 6) Revoca e Decadenza

L'AdSP avra' sempre la facolta' di revocare la presente concessione ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav. senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta, nonché la facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav. a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sara' notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilita' del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'AdSP e in quello del Comune di Palermo.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avra' facolta' di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a

rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Oltre ai casi in cui è prevista per legge la revoca della concessione, l'AdSP revocherà il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'ex Autorità Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o

situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente.

L'Associazione si obbliga, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.).

Articolo 7) Esercizio diretto della Concessione

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, salvo quanto stabilito dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

Articolo 8) Casi di esonero di Responsabilità

L'Autorità non si assume alcuna responsabilità, né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzione totale o parziale della zona oggetto della presente concessione demaniale marittima, a causa di eventi naturali o per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni. Nel caso in cui, in conseguenza della distruzione totale o parziale della zona demaniale assentita in concessione, la stessa dovesse rendersi inservibile per l'occupante, quest'ultimo avrà diritto di recedere in tutto o in parte dal rapporto giuridico con l'Autorità, con conseguente liberazione dal pagamento dei corrispondenti canoni concessori e restituzione di quelli eventualmente già corrisposti e non dovuti.

Il concessionario manleva l'Autorità da qualsiasi danno o forma di responsabilità compresa quella relativa a infortuni e danni a persone e/o cose che possa ad essa

derivare da parte di terzi per qualsiasi motivo e per qualsivoglia causa in dipendenza della presente concessione demaniale marittima.

Articolo 9) Elezione di Domicilio

Ai fini della presente concessione demaniale marittima, la “Lega Navale Italiana – Sezione Palermo Arenella”, elegge domicilio in Palermo nella via Scalo dell’Arenella n. 7, pec: palermoarenella@pec.leganavale.it.

Articolo 10) Norme regolatrici

Per quanto non espressamente disciplinato con la presente concessione demaniale marittima, trovano applicazione le norme contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento per l’esecuzione dello stesso Codice, nella legge 28 gennaio 1984, n. 84 e s.m.i., nelle altre leggi applicabili in materia e nella regolamentazione interna dell’Ente.

Art. 11) Spese e imposte

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente alla presente concessione sono poste interamente a carico del Concessionario. Il concessionario e’ obbligato a corrispondere all’AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall’atto in oggetto.

Il presente atto si e’ perfezionato con la sottoscrizione della presente.

I componenti mi dispensano dalla lettura dell’allegato “A”.

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest’atto pubblico informatico, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, da me letto, mediante

l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volontà'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 17 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identità' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 21 luglio 2022

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Per il Concessionario

sig.  n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).



In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).